



7

BJ

Rome 25/09/2021

18240

XVIII CONGRESSO ORDINARIO UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
ROMA 24 / 26 SETTEMBRE 2021

MOZIONE della Camera Penale di Pistoia
in materia di Processo Penale Telematico

La Camera Penale di Pistoia,

premessi che

- il Parlamento ha approvato il disegno di legge A.C. n. 2435-A, noto come "riforma Cartabia";
- tra le deleghe contenute nel disegno di legge vi è anche quella relativa al cosiddetto "processo penale telematico" (art. 1, comma 5), che prevede, tra l'altro, l'utilizzo di modalità digitali per la formazione ed il deposito di atti e documenti processuali, nonché per le comunicazioni e notificazioni;
- la riforma mira a "stabilizzare" una serie di misure straordinarie adottate nel periodo emergenziale dovuto alla pandemia Covid-19, nel tentativo di evitare, per quanto possibile, l'accesso fisico agli uffici attraverso il deposito di atti in modalità telematica, utilizzando, in luogo del formato cartaceo, l'invio mediante posta elettronica certificata o mediante deposito tramite il "Portale Deposito atti Penali" (PDP);
- la delega, nel mantenere il canale privilegiato del deposito di atti in modalità telematica, presenta tuttavia delle *novità* di notevole rilievo, in particolare per quanto riguarda il deposito di atti e documenti da parte della difesa;
- in particolare, si prevede che, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti e documenti debba *obbligatoriamente* (e non più *facoltativamente*, come era invece previsto nella prima versione del medesimo d.d.l., recante l'espressione «anche», ora scomparsa) avvenire con modalità telematica;
- rispetto a tale cogente disciplina generale, si prevede sì una clausola derogatoria riguardante la possibilità di deposito cartaceo, ma unicamente per gli «atti che le parti compiono personalmente», locuzione di dubbia interpretazione, non essendo infatti chiaro se l'avverbio "personalmente" debba esser riferito alle modalità di deposito oppure alla disciplina di formazione dell'atto (limitando dunque tale possibilità ai soli atti che la parte privata sia autorizzata a compiere senza ausilio del difensore);
- la medesima delega individua nel regolamento ministeriale la fonte (di rango secondario) deputata a definire le regole tecniche riguardanti i depositi degli atti, la cui inosservanza può determinare rilevanti conseguenze in tema di ammissibilità degli atti medesimi, e dunque con serio pregiudizio per il concreto esercizio del diritto di difesa;
- la riforma prevede una disciplina transitoria ispirata ad alcuni criteri, quali gradualità, differenziazione e adeguatezza delle strutture amministrative centrali e periferiche, nonché un «razionale coordinamento e successione temporale tra la disciplina vigente e le norme di

attuazione della delega», prevedendo anche che il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio Nazionale Forense, proceda con decreto all'individuazione di tipologie di atti e gli uffici giudiziari all'interno dei quali si potranno adottare anche *modalità non telematiche di deposito, comunicazione e notificazione*, oltre ai «termini di transizione, al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione»;

- peraltro, *l'attuale disciplina* emergenziale - cui la riforma dovrebbe "razionalmente" connettersi in termini di successione normativa - pur muovendosi nella giusta direzione di instaurare un processo penale telematico, non è priva di *aspetti problematici*, sia in termini giuridico-interpretativi che di implementazione tecnica;

considerato che

- in questi mesi di sperimentazione dell'invio digitale degli atti, più volte si sono purtroppo verificati disservizi, dovuti in particolare ai ripetuti guasti del PDP; di contro, buoni risultati ha dato in questi mesi il deposito mediante il sistema della *posta elettronica certificata*, relativamente a tutti quegli atti per cui non è prevista l'esclusività di deposito a mezzo Portale;

- altra significativa criticità della vigente normativa attiene all'invio o al deposito degli *allegati*, giacché paiono irragionevoli e non funzionali allo scopo le limitazioni riguardanti la *estensione* dei medesimi (unicamente in formato ".pdf") nonché la necessità che la copia informatica per immagine debba necessariamente essere *sottoscritta* digitalmente dal difensore per *conformità* all'originale (art. 24, comma 6-bis, d.l. 137/2020 conv. , con modifiche, nella l. 176/2020), soprattutto ove si consideri che la violazione di tali disposizioni è tale da determinare la *inammissibilità* dello stesso atto di impugnazione di cui essi costituiscono meri allegati (cfr. art. 24 citato, comma 6-sexies);

- a fronte di tali criticità, occorre evitare il rischio che i guasti del Portale, e comunque ogni disservizio nella trasmissione digitale degli atti, possa compromettere l'esercizio del diritto di difesa, prevedendo, ad esempio, modalità di rimessione in termini qualora il deposito dell'atto non sia potuto avvenire a causa di un malfunzionamento, anche al di là dei ristretti parametri previsti dalla vigente disciplina (ove il malfunzionamento deve necessariamente essere dichiarato dalla DGSIA), e comunque anche nei casi in cui, pur non essendovi alcun guasto, non risulti possibile visionare i fascicoli nel PDP con conseguente impossibilità di inserire l'atto nel sistema;

- la ricevibilità ed ammissibilità degli atti depositati sul Portale non possono essere demandate al sistema informatico, ma devono essere vagliate dal magistrato;

- vi è la necessità di una norma chiara e precisa circa la data ed il momento in cui ritenere depositato tempestivamente un atto, che dovranno coincidere con il rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali;

- al fine di evitare i rischi suindicati, è ritenuto inoltre imprescindibile mantenere la possibilità di deposito *cartaceo* degli atti, quale *alternativa* valida ed efficace alla trasmissione digitale, quanto meno sino al raggiungimento di un livello di efficienza del sistema che sia adeguato ed in grado di garantire i diritti della parte privata;

- si ritiene altresì assolutamente necessario che la puntuale disciplina che verrà dettata dal legislatore delegato sia frutto di attenta ed approfondita valutazione, in termini teorici e pratici, sia degli aspetti tecnico-giuridici che di quelli tecnico-informatici, tra i quali un rilievo predominante dovrà essere rivestito dalla garanzia di un efficace diritto di difesa per il cittadino;

rilevato che

a tal proposito, la "voce" dell'avvocatura penalistica deve necessariamente essere "presente" in tutte le occasioni di confronto con il Ministero e le altre componenti dell'amministrazione della Giustizia, sia sotto il profilo delle scelte di politica legislativa, che non siano lesive del diritto di difesa, sia sotto quello delle modalità di implementazione tecnica.

Tutto ciò premesso e considerato e rilevato,

la CAMERA PENALE DI PISTOIA

chiede che l'Assemblea Congressuale del XVIII Congresso Ordinario dell'Unione delle Camere Penali Italiane, con l'approvazione della presente mozione, voglia invitare la Giunta:

- 1) ad assumere e far proprie le valutazioni sopra esposte circa le criticità riguardanti l'attuale disciplina sul "processo penale telematico", ed in particolare le modalità di trasmissione e deposito degli atti processuali da parte della difesa;
- 2) ad adottare, nella fase dell'attuazione della delega contenuta nella "riforma Cartabia", tutte le iniziative reputate necessarie e opportune affinché sia assicurata la partecipazione dell'avvocatura penalistica in tutte le occasioni di confronto per la scrittura della disciplina da parte del legislatore delegato, al fine di apportare il necessario contributo in termini di valori e di esperienza nella progettazione di quel "processo penale telematico" la cui realizzazione è sicuramente e certamente auspicabile, a condizione però che esso mantenga e riaffermi i principi di garanzia, di effettività del diritto di difesa e del "giusto processo", e ciò tanto nei suoi presupposti quanto nella sua quotidiana attuazione.











Roma, 25 settembre 2021

Il Presidente (Delegato Congressuale) Giuseppe Castelli

Il Vice-Presidente (Delegato Congressuale) Andrea Ferrini

Sottoscrivono per adesione

	NOME	COGNOME	DELEGATA/O CAMERA PENALE DI	FIRMA
1	FRANCESCO	BALDINI	LUCCA	
2	GABRIELLO	FERRANOVA	PRATO	
3	FEDERICO	FEBBO	PRATO	
4	FRANCESCO	AGOSTINELLI	LIVORNO	
5	BENIAMINO VALERIO	SCHIAVONE	SIENA	

6	LUCA	MAGGIORA	FIRENZE	
7	AURORA	MATTEUCI	LIORNO	
8	VALENTINA	TOCCARI	PARMA	
9	MARTINA	URBAN	FIRENZE	
10	D'Annunzio	AGNANO	FORTE AURELIA	
11	Milano	di Sesto	TORINO	
12	ROSSANA	GIUGLIANUCCI	SIENA E MONT.	
13	MICHELA	ROSSI	SIENA E MONT.	
14	Claudio	LAZZONI	LUCCA	
15	OTILIO	GRUZI	COMUNALIA ORIENTALE	
16	Romy	CARRINO	MESSINA	
17	BRESCIANI	PARILLOSA	PISA	
18	Roberto	ALABISO	VITERBI	
19	ROBERTA	CALZA	FIRENZE	
20	GIUDITHA	POGGI	FIRENZE	
21	LUCA	SEARIPALOTTA	LANCIANO	
22	DIANA	PESCHI	LANCIANO	
23	SERENA	CATTO	PISA	
24	FABIO	VARONE	NUORO	
25	Maurizio	FORTE	LASINA	
26	ANDREA	LAZZONI	LA SPEZIA	
27	MARCO	SIRAGUSA	CP TRAPANI	
28	ANDREA	SOLIANI	CP MILANO	
29	TORI	LIORNO	CP CT	
30	Veronica	LIORNO	CP CRO-BS	